



ACCORDO DI RETE
tra istituzioni scolastiche per la gestione coordinata della sicurezza e della salute
comprendente la nomina e l'utilizzo di esperti esterni

I dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche contraenti

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" all'art. 15, c. 1: *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

VISTA la L. 59 del 1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 21, che sancisce l'autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il D. P. R. 275 dell'8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", art. 7, c. 1: *"Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali"* e c. 2: *"l'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali."*

VISTO il D. Lgs. 626 del 19 settembre 1994 in materia di sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

VISTO l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Cd "Accordo Stato-Regioni")

VISTO il D. I. 44 del 1° febbraio 2001, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", agli artt. 31 e 33, inerenti la capacità negoziale delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il D. M. 292 del 21 giugno 1996, " Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96";

VISTO il D. M. 382 del 29 settembre 1998, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni", art. 2 c. 4: *"Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici"*

scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno”.

VISTA la C. M. II9 del 29 aprile 1999, “Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative”: “(...)detto regolamento prevede che venga prioritariamente presa in considerazione la possibilità di utilizzare risorse interne all'istituzione medesima. Come successive subordinate vengono poi individuate: l'utilizzazione di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più scuole consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale, ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni esterne presso Enti Specializzati, nonché in assenza di ogni altra alternativa, a prestazioni professionali esterne. Si intende che tali prestazioni dovranno di necessità far carico alle disponibilità finanziarie delle istituzioni interessate che anche in questo caso è consigliabile si consorzino al fine di realizzare economie di scala ciò in quanto il D. Lgs. 626 non ha previsto com'è noto alcun finanziamento specifico aggiuntivo per le relative misure di attuazione”.

VISTO il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, “Testo unico sul Pubblico impiego”, art. 7 c. 6 che prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, purché vengano preventivamente determinati “durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”, dopo aver “preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. Comunque “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (...) ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

VISTO il D. L. 168 del 12 luglio 2004, convertito in legge 191 del 30 luglio 2004, “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, che ha precisato che “l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari”.

VISTA la Delibera della Corte dei Conti n. 6 del 15/02/2005, “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi II e 42)”

Considerato che le competenze tecniche in materia di sicurezza non sono generalmente possedute dal personale delle scuole e che non si è in presenza di materia o oggetto rientrante nella competenza della struttura burocratica dell'ente;

considerato altresì che in materia di consulenza per la sicurezza non si può procedere puramente con il criterio della minima spesa, in quanto occorre che il consulente abbia la fiducia della Pubblica Amministrazione e conosca le particolarità del servizio scolastico;

stabiliscono quanto segue:

è costituita una Rete tra le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo al fine

- di realizzare un sistema per la gestione della sicurezza e della salute a scuola che integri le competenze delle singole scuole
- di prevedere la nomina e l'utilizzo di consulenti esterni all'Amministrazione.

Viene individuata come scuola capofila l'Istituto Comprensivo di Quiliano.

Compiti della Rete:

La Rete ha come compito prioritario la gestione delle informazioni sulla sicurezza, supportando l'azione del datore di lavoro e del servizio interno di prevenzione e protezione;

potrà delegare ad uno o più dirigenti scolastici della Rete il compito di coordinare e presiedere le attività di

- formazione e informazione (organizzazione di corsi in materia di sicurezza per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario)
- cooperazione fra le scuole (scambio di informazioni, condivisione delle competenze, confronto circa la documentazione delle singole scuole).

La scuola capofila assume l'onere di garantire i contatti tra le scuole della Rete e di monitorare periodicamente l'efficacia e l'efficienza dell'accordo e delle consulenze ad esso collegate.

Obiettivi delle Istituzioni scolastiche contraenti in materia di sicurezza

Al fine di garantire al personale e agli alunni idonee condizioni di sicurezza con un rispetto non solo formale delle norme in materia, tenendo conto delle competenze del personale della scuola e considerato che la formazione dei dirigenti scolastici, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, attuata attraverso il materiale multimediale diffuso dal MIUR e mediante i corsi a livello territoriale, non garantisce comunque conoscenze specialistiche, si conviene sulla necessità di creare un servizio di consulenza affidato a tecnici esterni e sulla necessità di incontri periodici, almeno annuali, sulla gestione della sicurezza e della salute da parte dei Dirigenti e/o RSPP di tutte le Istituzioni scolastiche della Rete.

Consulenti

La rete può attuare procedure finalizzate all'individuazione di consulenti volte ad ottenere le migliori condizioni di fornitura delle prestazioni professionali richieste.

Ogni Istituzione scolastica della Rete stipula il contratto di consulenza nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto:

- della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria
- della precedente assegnazione dell'incarico con valutazione positiva da parte delle istituzioni scolastiche.

Il contratto con consulenti ha, usualmente, durata annuale. Il rinnovo del contratto ha forma scritta (non è previsto il tacito rinnovo).

L'importo dovuto sarà concordato annualmente con le singole Istituzioni scolastiche. La Rete potrà contrattare con i consulenti offerte relative ai vari servizi prestati, sulla base delle esigenze di ogni Istituzione scolastica

Ciascun Istituto provvede autonomamente a nominare consulenti e formatori e ad emettere mandato di pagamento per le prestazioni ricevute. Alla Rete nella sua totalità non competono oneri.

Formazione

Le scuole della Rete, per gruppi con articolazione anche territoriale, organizzano i corsi per Addetti antincendio e Addetti al primo soccorso, e di formazione obbligatoria del personale e alla formazione ed aggiornamento delle figure sensibili.

A tal fine la rete può attuare procedure finalizzate all'individuazione di formatori volte ad ottenere le migliori condizioni di fornitura delle prestazioni professionali richieste.

Tale attività non è connessa con la nomina dei consulenti e sarà organizzata in relazione alle esigenze ed alle risorse.

Potranno essere utilizzate le competenze professionali interne alla Rete.

Le spese dei corsi sono a carico delle scuole che ne usufruiscono in misura proporzionale al numero dei partecipanti.

È preferibile che il soggetto che eroga il corso emetta singole fatture intestate alle scuole partecipanti.

Il presente accordo ha durata triennale e validità per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Sviluppi della Rete

L'accordo sarà modificabile solo con l'assenso unanime dei soggetti contraenti.

Alla Rete per la sicurezza aderiscono le seguenti Istituzioni Scolastiche:

1. Istituto Comprensivo Savona I
2. Istituto Comprensivo Savona II
3. Istituto Comprensivo Savona III
4. Istituto Comprensivo delle Albisole
5. Istituto Comprensivo Cairo Montenotte
6. Istituto Comprensivo Carcare
7. Istituto Comprensivo Millesimo
8. Istituto Comprensivo Quiliano
9. Istituto Comprensivo Sassello
10. Istituto Comprensivo Vado L.
11. Istituto Comprensivo Varazze
12. Istituto Istruzione Superiore “Boselli-Alberti” - Savona
13. Liceo Statale “Calasanzio” - Carcare
14. Liceo Statale “Della Rovere” – Savona
15. Liceo Statale “Grassi” - Savona
16. Istituto Istruzione Superiore di Finale L.

S. Edwards
OK
Mr. W.
H. J.
L. H.
R. L.
P. L.
S. L.
T. L.
U. L.
V. L.
W. L.
X. L.
Y. L.
Z. L.

Quiliano, gennaio 2014